

Merano, 20.03.2018
Prot. 0000247/XIII

GARA INFORMALE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 9 STAND GASTRONOMICI AI MERCATINI DI NATALE DI MERANO SULLA PASSEGGIATA LUNGO PASSIRIO PER LE EDIZIONI 2018/2019 E 2019/2020 (CON RISERVA DI OPZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA DI EVENTUALE RINNOVO DELL'ASSEGNAZIONE ANCHE PER LE EDIZIONI 2020/2021 E 2021/2022 – 2 ANNUALITÀ + 2 ANNUALITÀ)

L'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano intende assegnare per le edizioni 2018/2019 e 2019/2020, con riserva in via eventuale ed opzionale di rinnovare l'assegnazione anche per le successive edizioni 2020/2021 e 2021/2022, dei Mercatini di Natale di Merano n. 9 stand gastronomici.

È possibile partecipare ad una sola o più delle seguenti gare:

- N. 1 casetta di proprietà del Comune di Merano da 30 mq
- N. 1 casetta di proprietà del Comune di Merano da 12 mq
- N. 1 postazione per casetta propria da 30 mq
- N. 6 postazioni per casette proprie da 12 mq

Gli interessati sono invitati a presentare un'offerta, redatta come da allegato "A" ed alle condizioni di cui all'allegato "B", e formata anche dall'allegato "C", "D" ed "E", **che dovranno essere tutti presentati e sottoscritti a pena di esclusione**. Le casette di proprietà del Comune di Merano saranno messe a disposizione dell'assegnatario da parte dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano. Le casette di proprietà privata, dovranno invece essere acquistate direttamente dagli assegnatari secondo i criteri estetici dei Mercatini di Natale di Merano che verranno comunicati dall'Azienda di Soggiorno.

Per ulteriori informazioni i richiedenti potranno rivolgersi all'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, Corso Libertà 45, Sig.ra Ulrike Pertoll (tel. 0473/272022 – email: ulrike.pertoll@merano.eu). Gli interessati s'impegnano fin d'ora a rispettare l'orario di apertura dei Mercatini che sarà specificato di seguito.

Le offerte dovranno pervenire all'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, Corso Libertà n. 45, 39012 Merano **entro le ore 12.00 del 30 aprile 2018** in busta chiusa e sigillata riportante la dicitura "Gara informale per l'assegnazione di 9 stand gastronomici ai Mercatini di Natale di Merano per le edizioni 2018/2019 e 2019/2020 (con riserva di opzione da parte dell'Azienda di eventuale rinnovo dell'assegnazione anche per le edizioni 2020/2021 e 2021/2022 – 2 annualità + 2 annualità)".

L'offerta economica di cui all'allegato "C" deve essere contenuta in separata busta più piccola, chiusa e sigillata, da inserire all'interno della busta grande. Tutti gli allegati devono essere presenti nella busta grande a pena di esclusione.

L'assegnazione sarà decisa su insindacabile giudizio espresso da apposita Commissione giudicatrice di cui all'art. 7 del Regolamento nominata dall'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, la quale valuterà le domande in conformità a quanto disposto dal presente bando e relativi allegati, nonché secondo quanto disposto dal Regolamento "Gastronomia", consultabile presso la sede dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, la quale si riserva la facoltà di spostare da una location all'altra o di non assegnare e/o di escludere gli aventi diritto a una postazione all'interno dei Mercatini di Natale di Merano con la motivazione di garantire un'equa e diversificata offerta di prodotti, ovvero in caso di improrogabili esigenze organizzative e/o qualora il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità richiesti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti amministrativi e comunali vigenti, ovvero la sua presenza risultasse assolutamente incompatibile con le finalità dei Mercatini e la buona riuscita degli stessi.

Un soggetto può partecipare a più bandi, compreso quello per "Commercio e Artigianato", ma potrà essere comunque assegnatario di un solo stand. Per "soggetto" si intende una persona giuridica in possesso di partita iva; più persone giuridiche appartenenti ad un gruppo di imprese/ditte sono considerate come un unico soggetto per cui verrà valutata unicamente la domanda presentata per ultima in ordine cronologico. In caso di presentazione di più domande ad opera di un soggetto con unica partita iva verrà valutata unicamente la domanda presentata per ultima in ordine cronologico nell'ambito dello stesso bando. Nel caso in cui un soggetto risultasse vincitore in più graduatorie dovrà necessariamente optare per l'assegnazione di un solo stand gastronomico, salvo assenso su tale scelta da parte dell'Azienda di Soggiorno che ne verifica la compatibilità sotto ogni aspetto.

L'Azienda si riserva, in via del tutto eventuale ed opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare e così mantenere una o più assegnazioni anche per le successive edizioni 2020/2021 e 2021/2022 alle stesse condizioni di cui al presente bando di gara informale, che viene sin d'ora accettata dal soggetto partecipante.

Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC.

Dott.ssa Daniela Zadra
Direttrice dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano

ALLEGATO "A"
MODELLO DI OFFERTA

Si prega di compilare in modo chiaro e leggibile

(le dichiarazioni in esso contenuto vengono sottoscritte anche quali dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000)

Nome	Cognome
Ragione sociale	
Sede legale (indicare indirizzo completo per la fatturazione)	
Partita IVA	
Iscritta alla Camera di Commercio di	N° iscrizione
Persona di contatto	Telefono e cellulare
Indirizzo completo a cui inviare comunicazioni tramite posta	
Email	Posta certificata – PEC

in quanto legale rappresentante, intende partecipare alle seguenti gare per l'assegnazione di 9 stand gastronomici ai Mercatini di Natale di Merano per le edizioni 2018/2019 e 2019/2020 (con riserva di opzione da parte dell'Azienda di eventuale rinnovo dell'assegnazione anche per le edizioni 2020/2021 e 2021/2022 – 2 annualità + 2 annualità).

Dichiara che la ditta o società di cui è legale rappresentante non è coinvolta in procedure concorsuali ed è in regola con la normativa antimafia.

- casetta di proprietà del Comune di Merano da 30 mq**
Base d'asta € 20.200 + IVA
- postazione per casetta di proprietà privata da 30 mq**
Base d'asta € 16.200 + IVA
- casetta di proprietà del Comune di Merano da 12 mq**
Base d'asta € 8.100 + IVA
- postazione per casetta di proprietà privata da 12 mq**
Base d'asta € 6.500 + IVA

Il sottoscritto presenta la seguente offerta, ed a tal fine ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000:

- a) dichiara ed accetta espressamente che la sua offerta resta valida ed è vincolante per le edizioni 2018/2019 e 2019/2020 e anche in caso di rinnovo dell'assegnazione per le edizioni 2020/2021 e 2021/2022;
- b) dichiara di essere in possesso dei requisiti specifici morali e professionali inerenti la somministrazione di alimenti e bevande su suolo pubblico indicati dalla DPGP 39/2000 e s.m.i. da intendersi qui applicabile per quanto compatibile con la presente manifestazione fieristica. Trattasi di requisito specifico soggettivo richiesto a pena di esclusione dalla gara informale.

- c) dichiara che intende porre in vendita presso lo stand in gara il seguente **prodotto highlight** (che lo distingue dagli altri e lo caratterizza).

Il prodotto highlight **deve** rispondere alle seguenti caratteristiche:

- o pasto caldo
- o da consumare sul posto
- o tipico locale
- o idea creativa o rivisitazione dei classici piatti tradizionali.

Il prodotto highlight si distingue da tutti i prodotti presenti nella lista "Allegato A1" e deve rappresentare un'alternativa qualitativamente interessante ai piatti da asporto tradizionali offerti presso gli stand.

Ogni prodotto highlight dovrà essere unico nel suo genere e non potrà essere ripetuto, presentato od offerto in nessun modo dagli altri gastronomi presenti ai Mercatini di Natale. Qualora due o più assegnatari presentassero lo stesso prodotto highlight, la Commissione si riserva la facoltà di chiedere delle modifiche o la sostituzione del suddetto prodotto.

(Prego indicare nome, se di produzione propria o rivendita di prodotto di terzi, gli ingredienti principali e relativa provenienza dettagliata, eventuali certificazioni di qualità)

- d) dichiara che le seguenti pietanze/bevande rispondono ai criteri richiesti dal "green event" (es. piatti vegetariani, piatti senza glutine/senza lattosio, piatti con ingredienti regionali, prodotti biologici, possibilità di porzioni ridotte, certificazioni di qualità)

e) Tipo di allacciamento elettrico occorrente?

- 9 KW 18 KW 36 KW

f) Necessario allacciamento idrico?

- SI NO

g) Considerato che secondo il Regolamento sono concessi fino a 4 tavolini d'appoggio per la casetta da 12 mq (e che oltre i primi due è previsto il pagamento di €200 + IVA per ogni tavolino) e fino a 6 per la casetta da 30 mq (e che oltre i primi tre è previsto il pagamento di €200 + IVA per ogni tavolino) e che la botte ad uso tavolo non è ammessa, l'assegnatario chiede l'uso di nr____di tavolini d'appoggio.

Il sottoscritto è reso edotto, ed accetta, che è espressamente prescritta l'allegazione alla domanda di:

- lista completa delle pietanze come da allegato "A1" (si richiede espressamente di indicare gli ingredienti principali e la loro provenienza specifica, se la produzione è propria o si tratta di rivendita di prodotti di terzi e se gli ingredienti possiedono certificazioni di qualità)
- lista completa delle bevande
- carta dei vini
- fotografie con esempi di presentazione delle pietanze
- proposte di presentazione coreografica dello stand e dei prodotti
- presentazione del richiedente e della propria attività
- altro materiale utile alla valutazione _____

In caso di assegnazione provvisoria della casetta il sottoscritto si impegna a mantenere ferma ed irrevocabile la propria offerta fino all'assegnazione definitiva, ed a garantire il regolare rifornimento dei prodotti posti in vendita, il decoro dello stand e dei prodotti.

Il sottoscritto dichiara che la ditta che rappresenta fa parte di un raggruppamento di imprese, di cui anche altre ditte facenti parte hanno presentato, o hanno intenzione di presentare, un'autonoma offerta, consapevole che, oltre alle ulteriori conseguenze di legge, dichiarazioni non veritiere comporteranno la sua immediata esclusione:

SI (indicare le altre ditte) _____

NO

Il sottoscritto dichiara di aver preso cognizione di quanto previsto nel Regolamento, nel bando e negli allegati che ne fanno parte, nonché di accettare integralmente le clausole in essi contenute.

Allega:

- 1) copia carta d'identità e codice fiscale del titolare/legale rappresentante;
- 2) copia permesso/carta di soggiorno (per soggetti provenienti da paesi non facenti parte dell'Unione Europea);
- 3) visura camerale attestante l'iscrizione al registro delle imprese ovvero all'albo delle imprese artigiane;
- 4) copia delle condizioni di partecipazione (allegato B) **sottoscritte in originale su tutte le pagine per accettazione** (da allegare a pena di esclusione dalla gara);
- 5) allegato C (offerta economica) sottoscritto in originale e in busta chiusa e sigillata, (da allegare a pena di esclusione dalla gara);
- 6) lista completa dei prodotti, fotografie con esempi di presentazione, presentazione generale del richiedente e della propria attività;
- 7) licenza e/o autorizzazione e/o SCIA per conduzione bar/ristorante e/o per somministrazione di alimenti e bevande su suolo pubblico, se in possesso.

Letto, accettato e sottoscritto

Data	Firma
-------------	--------------

ALLEGATO "A1"

Si prega di compilare in modo chiaro e leggibile

LISTA DELLE PIETANZE – Indicare il prodotto highlight nell'allegato "A" (si concede la vendita di un minimo di 3 a un massimo di 10 pietanze totali*)

In caso di spazio insufficiente è possibile sostituire il presente allegato con una scheda dalle medesime caratteristiche contenute di seguito:

Nome pietanza	Produzione propria/ Rivendita di prodotti di terzi	Ingredienti principali	Provenienza dettagliata degli ingredienti	Certificazioni di qualità (se presenti)

*in caso di monoprodotto sono richieste almeno tre variazioni. Ad esempio per il monoprodotto "polenta" si propongono le varianti con funghi, con formaggio, con cervo; per il monoprodotto "canederlo" si propongono le varianti di formaggio, di speck, di spinaci.

Letto, accettato e sottoscritto

Data	Firma
-------------	--------------

ALLEGATO "B"

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

1) L'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, in virtù della convenzione stipulata con il Comune di Merano, autorizza la ditta assegnataria alla conduzione di uno stand gastronomico per le edizioni dei Mercatini di Natale di Merano 2018/2019 e 2019/2020, con riserva da parte dell'Azienda in via eventuale ed opzionale di rinnovare l'assegnazione anche per le successive edizioni 2020/2021 e 2021/2022.

2) La Commissione di cui all'art. 7 del Regolamento predispone un'apposita graduatoria e provvede alla nomina dell'assegnatario per la sottoscrizione del contratto. I criteri di valutazione sono i seguenti:

1) **PRODOTTO HIGHLIGHT** – da 0 a 15 punti

Il prodotto highlight **deve** rispondere alle seguenti caratteristiche:

- o pasto caldo
- o da consumare sul posto
- o tipico locale
- o idea creativa o rivisitazione dei classici piatti tradizionali

Il prodotto highlight si deve distinguere tra le pietanze elencate nell'allegato "A1" e deve rappresentare un'alternativa qualitativamente interessante ai piatti tradizionalmente offerti presso gli stand.

Ogni prodotto highlight dovrà essere unico nel suo genere e non potrà essere ripetuto, presentato od offerto in nessun modo dagli altri gastronomi presenti ai Mercatini di Natale.

Qualora due o più assegnatari presentassero lo stesso prodotto highlight, la Commissione si riserva la facoltà di chiedere delle modifiche o la sostituzione del suddetto prodotto.

2) **PRESENTAZIONE GENERALE** della lista completa dei prodotti offerti – da 0 a 13 punti

3) **MISURE GREEN** – da 0 a 13 punti (es. piatti vegetariani, piatti senza glutine/senza lattosio, piatti con ingredienti regionali, prodotti biologici, possibilità di porzioni ridotte, certificazioni di qualità come ad es. DOP e IGP)

4) **LICENZA e/o AUTORIZZAZIONE e/o SCIA** a tempo indeterminato per l'attività di somministrazione di bevande oppure per l'attività di somministrazione di pasti e bevande in bar/ristorante e/o su suolo pubblico– 4 punti. Quanto indicato al presente punto determina la dimostrazione del possesso di esperienza e professionalità specifica, ai fini di una migliore riuscita della manifestazione.

5) **OFFERTA ECONOMICA: 1 punto per ogni € 300,00** che supera l'importo minimo annuo.

In caso di parità viene preferito il richiedente che seguendo l'ordine cronologico ha presentato la domanda per primo, ovvero, in caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio. Sono in ogni caso escluse quelle offerte che non abbiano raggiunto la soglia minima di accesso fissata in 15 punti.

Il partecipante alla gara accetta espressamente che l'Azienda di Soggiorno ha la facoltà di spostare da una location all'altra la casetta/postazione o di non assegnare e/o di escludere gli aventi diritto a una casetta all'interno dei Mercatini di Natale di Merano con la motivazione di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Regolamento ed un'equa e diversificata offerta di prodotti, ovvero in caso di improrogabili esigenze organizzative e/o qualora il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità richiesti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti amministrativi e comunali vigenti, ovvero la sua presenza risulti assolutamente incompatibile con le finalità dei Mercatini e la buona riuscita degli stessi.

Un soggetto può partecipare a più bandi, compreso quello per "Commercio e Artigianato", ma potrà essere comunque assegnatario di un solo stand. Per "soggetto" si intende una persona giuridica in possesso di partita iva; più persone giuridiche appartenenti ad un gruppo di imprese/ditte sono considerate come un unico soggetto per cui verrà valutata unicamente la domanda presentata per ultima in ordine cronologico. In caso di presentazione di più domande ad opera di un soggetto con unica partita iva verrà valutata unicamente la domanda presentata per ultima in ordine cronologico nell'ambito dello stesso bando.

Nel caso in cui un soggetto risultasse vincitore in più graduatorie dovrà necessariamente optare per l'assegnazione di un solo stand gastronomico, salvo assenso su tale scelta da parte dell'Azienda di Soggiorno che ne verifica la compatibilità sotto ogni aspetto.

Per poter raggiungere gli obiettivi di cui al Regolamento, l'Azienda di Soggiorno si riserva in ogni caso il diritto di assegnare, a suo insindacabile giudizio, un certo numero congruo di casette ad enti, organizzazioni ed associazioni con finalità di carattere istituzionale e/o di interesse generale, e/o per la vendita di prodotti scelti e definiti, anche da parte di realtà economiche e societarie, che per tipicità sono rappresentativi del territorio e/o del carattere natalizio e invernale in modo immediato e facilmente riconoscibile dal turista, a condizione della stipula di un contratto di sponsorizzazione a favore dell'Azienda di Soggiorno, i cui introiti saranno destinati esclusivamente alla copertura di spese e/o servizi generali relativi ai Mercatini di Natale di Merano. In tale ipotesi la partecipazione sarà formalizzata tramite la stipula del contratto di sponsorizzazione e rimarranno applicabili le disposizioni del Regolamento per quanto compatibili. L'Azienda di Soggiorno ha altresì facoltà di richiedere ad uno o più sponsor di esercitare servizio gastronomico qualora ritenga sia necessario alla vendita del prodotto dello sponsor stesso.

Inoltre, in via eccezionale, potranno essere ammessi anche stand in deroga per prodotti che appaiono dotati di particolare attrattività e unicità, così da poter

recare un beneficio ai Mercatini, purché non vengano pregiudicate le domande non escluse, ritenute ammissibili ed utilmente graduate, il tutto a parità di condizioni economiche con tutti gli altri assegnatari.

3) Per l'occupazione del suolo pubblico è dovuta al Comune di Merano dall'organizzatore il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) che viene ripartito tra gli espositori/assegnatari all'interno della quota dovuta per l'assegnazione della casetta. Per l'utilizzo delle strutture dei Mercatini di Natale di Merano vengono rimosse le somme dovute come da tariffario deliberato annualmente, soggette a rivalutazione ASTAT, nonché come quota di rimborso spese, comprensive anche delle spese per l'utilizzo dei tavolini d'appoggio su suolo pubblico se autorizzati dall'Azienda di Soggiorno anche in relazione all'estetica/design.

Per ogni tavolino, oltre i primi due per la casetta da 12 mq e oltre i primi tre per la casetta da 30 mq, è previsto il pagamento di un corrispettivo di €200 + IVA per ogni tavolino. Non sono consentite le botti come tavoli d'appoggio.

4) L'assegnatario si impegna a ritenere l'Azienda di Soggiorno estranea da eventuali danni provocati allo stand da terzi. Tutti i danni arrecati allo stand dovranno essere regolati tra le parti coinvolte. L'Azienda di Soggiorno non si assume alcuna responsabilità in tal senso.

5) La fornitura di corrente elettrica verrà garantita esclusivamente dall'Azienda di Soggiorno, che stipulerà un contratto con l'Azienda Energetica Consorziata o altro fornitore. L'uso di corrente elettrica verrà conteggiato tra le spese accessorie. Il quadro elettrico verrà fornito dall'elettricista proposto dall'Azienda di Soggiorno. Se l'assegnatario possiede un quadro elettrico questo deve essere collaudato dall'elettricista al momento dell'allaccio. Non sono consentiti allacciamenti non autorizzati. L'illuminazione delle casette è a carico degli assegnatari e sono ammesse esclusivamente luci calde. Non è consentito l'uso di lampade al neon, luci intermittenti, faretto e pubblicità luminosa. Per ogni casetta saranno messi a disposizione massimo fino ad un massimo di 36 kW, salvo deroghe per casi specifici da concordare.

6) L'assegnatario non avrà diritto ad alcun indennizzo nel caso in cui i Mercatini di Natale di Merano non dovessero essere organizzati.

7) Tra l'assegnatario e l'Azienda di Soggiorno sarà stipulato un contratto entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione. Al momento della stipula l'assegnatario non dovrà avere alcuna pendenza economica con il Comune di Merano o con l'Azienda di Soggiorno riferita a rapporti di qualsiasi genere, a pena di esclusione dalla gara. L'importo offerto per l'aggiudicazione della casetta dovrà essere integralmente pagato all'atto della sottoscrizione del contratto. È dovuto il pagamento di un acconto nella misura del **50% entro il 31 agosto di ogni anno.**

In difetto l'assegnatario decade automaticamente dal diritto alla partecipazione e si provvederà a sostituirlo con il successivo richiedente avente diritto.

8) Entro il 31 ottobre di ogni anno deve essere stipulata una fidejussione bancaria o assicurativa a favore dell'Azienda di Soggiorno per il valore di € 5.000 a copertura di eventuali danni e/o inadempimenti e/o sanzioni e/o penali. La fidejussione deve avere un periodo di validità fino a tutto il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono tenuti i Mercatini.

In alternativa, può essere depositato un assegno circolare di pari importo ed avente la medesima funzione, che sarà restituito solo dopo il pagamento di tutte le debenze verso l'Azienda di Soggiorno.

9) L'assegnatario è obbligato a rispettare l'orario di apertura giornaliero e a tenere aperto lo stand con la presenza del gastronomo o dei suoi incaricati durante l'orario d'apertura al pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione.

10) Violazioni gravi o recidive possono avere per conseguenza la revoca dell'assegnazione e la risoluzione del contratto, secondo l'art. 18 del Regolamento. Le sanzioni comminate possono rilevare in caso di partecipazione a successive edizioni dei Mercatini mediante una decurtazione dal punteggio di gara ottenuto fino ad un massimo di 15 punti, a discrezione dell'Azienda di Soggiorno. In particolare, in caso di vendita di alcolici a minori di 16 anni verrà disposta direttamente la chiusura parziale o totale dello stand.

Inoltre, ed in aggiunta a quanto previsto in altri punti del presente allegato, sono previste le seguenti sanzioni per infrazioni di qualsiasi tipo/specie:

1^ violazione: diffida scritta

2^ violazione: € 500

3^ violazione: € 1.000, oltre all'eventuale chiusura dello stand in caso di violazioni dello stesso tipo/specie, con richiesta di tutti i danni,

4^ violazione: € 2.000, oltre all'eventuale chiusura dello stand in caso di violazioni dello stesso tipo/specie, con richiesta di tutti i danni,

5^ violazione € 4.000, oltre all'eventuale chiusura dello stand anche in caso di violazioni dello stesso tipo/specie, con richiesta di tutti i danni,

6^ violazione: € 8.000, oltre alla chiusura anche in caso di violazioni di specie/tipo diverso.

11) Gli incentivi possono essere corrisposti a coloro che hanno effettivamente svolto le attività previste dal Regolamento dei Mercatini di Natale in modo corretto ed esemplare, e che gestiscono il loro spazio espositivo e la vendita dei propri prodotti in modo consono e singolare rispetto all'evento con degna funzione di esempio. La valutazione verrà espressa dall'Azienda che stilerà una classifica per nominare il migliore stand tra le categorie presenti. Questi incentivi possono, in caso di partecipazione a successive edizioni dei Mercatini, rilevare un

aumento del punteggio di gara ottenuto fino ad un massimo di 10 punti. Inoltre possono essere previsti i seguenti incentivi per il vincitore dell'evento in corso:

- nomina come esempio positivo nelle comunicazioni per gli standisti dell'evento in corso e per le future edizioni;
- presentazione dello stand sui canali dell'Azienda di Soggiorno, p.e. sito web, Facebook, Newsletter, ecc.;
- sconto sull'affitto dell'edizione successiva fino ad una percentuale del 10%.

12) In caso di chiusura parziale la gestione dello stand viene affidata, seguendo l'ordine della graduatoria, ad altra ditta per il periodo di imposta chiusura.

13) È vietata la cessione dello stand o di parte di esso a terzi, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Azienda di Soggiorno, la quale valuterà l'ammissibilità della gestione dello stand da parte di terzi nel caso di giustificati motivi e nel caso in cui la ditta subentrante abbia la stessa tabella merceologica autorizzata nonché rispetti i requisiti richiesti dal bando, dalle condizioni di partecipazione e dal Regolamento.

14) In caso di rinuncia o mancata partecipazione all'evento non sussiste alcun diritto al rimborso degli importi e l'Azienda Soggiorno si riserva di assegnare gli stand al successivo richiedente avente diritto, salvo richiesta di risarcimento per eventuali danni conseguenti alla rinuncia o mancata partecipazione.

15) La rinuncia alla casetta per gravi e comprovati motivi (lutto, malattia), comunicata con lettera raccomandata almeno un mese prima dell'inizio dei Mercatini di Natale può dare luogo, a giudizio insindacabile dell'Azienda di Soggiorno, al rimborso della quota saldo, mentre verrà trattenuto l'importo dell'acconto a titolo di rimborso spese generale. Se per qualsiasi ragione, l'assegnatario abbandona/rinuncia in corso di contratto allo stand, nulla è dovuto a titolo di rimborso e/o sconto, anzi, verrà trattenuta la fidejussione/assegno a titolo di penale oltre al recesso ad nutum dal contratto e salvi gli ulteriori danni.

16) È vietata la vendita di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione, non autorizzati dall'Azienda di Soggiorno e non presenti nella licenza di vendita.

In particolare, e salvo motivate deroghe specifiche:

16.1 il pane deve essere di qualità e possedere caratteristiche di tipicità e di tradizione dell'Alto Adige/Südtirol;

16.2 i vini possono essere venduti e serviti solo in appositi bicchieri di vetro; è espressamente prescritta la previa presentazione della carta dei vini all'Azienda di Soggiorno. Essi devono essere almeno per l'80% altoatesini e di cantine locali;

16.3 per i prodotti alimentari devono essere indicati espressamente i luoghi di produzione/preparazione/provenienza, che devono essere in regola con la normativa di settore. Al riguardo sono previsti controlli che gli assegnatari devono consentire. **Non è ammessa la somministrazione di preparazioni industriali della grande distribuzione;**

16.4 lo speck non "IGP" deve comunque possedere il marchio "Alto Adige";

16.5 **non è consentita la vendita di birra in bottiglia o lattina**, ma solo alla spina da servire negli appositi boccali da consumare al banco e/o presso i tavolini di appoggio;

16.6 è **vietata la vendita di lattine e di bottiglie di plastica**; le seconde sono ammesse solo per l'acqua minerale, **ma in nessun caso in vista sul banco**;

16.7 **il vino brulé deve essere di qualità** e realizzato nel rispetto delle norme igienico/sanitarie, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Azienda di Soggiorno;

16.8 è fatto divieto di offrire e vendere prodotti interi confezionati (es. speck, strudel, zelten).

La somministrazione dei prodotti alimentari e delle bevande deve essere sempre garantita dagli assegnatari di tutti gli stand gastronomici.

17) La domanda di offerta è irrevocabile e vincolante per il suo presentatore. Con la sua sottoscrizione si obbliga a sottoscrivere il contratto ed a partecipare alle edizioni 2018/2019 e 2019/2020 dei Mercatini di Natale di Merano, nonché, in seguito all'esercizio della facoltà da parte dell'Azienda di rinnovare l'assegnazione, anche alle successive edizioni 2020/2021 e 2021/2022 con lo stand che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il Regolamento dei Mercatini di Natale di Merano, così come tutte le disposizioni e prescrizioni integrative che potranno essere adottate dall'Azienda di Soggiorno nell'interesse generale della manifestazione.

18) Nello stand assegnato sono prescritti: la vendita/mescita di vini solo di qualità e di produzione altoatesina nella misura minima del 80%, essendo per il restante 20% ammessi vini non altoatesini nonché bollicine solo di eccellenza;

19) Nello stand non è ammessa la vendita di superalcolici, né di alcolici ai minori di 16 anni. Non è consentita inoltre la vendita di bevande gasate di grande distribuzione ad eccezione di acqua minerale e di limonata per la realizzazione di radler; non è altresì ammessa la vendita di patatine fritte, di pizza e di prodotti gastronomici non tipici (ad es. hot dog, hamburger, kebab ecc.), nonché di popcorn e l'uso di crema di nocchie industriale.

20) L'assegnatario si impegna ad acquistare ed utilizzare esclusivamente i prodotti messi a disposizione dall'Azienda di Soggiorno con il logo dei Mercatini di Natale di Merano e nel numero e prezzo da questa indicati (tazze, sacchetti, tovaglioli ed altri eventuali). È vietato l'uso della plastica. È prescritto l'acquisto di almeno n. 700 tazze al prezzo di € 2,50 + IVA al pezzo. Sopra i mille pezzi il prezzo è di € 2,00 + IVA al pezzo.

21) Il consumo di pietanze e bevande è consentito solo al banco e non sono ammesse strutture per la consumazione a sedere, salvo tavoli alti d'appoggio nel numero massimo di 4 tavolini d'appoggio nel caso di casetta da 12 mq e fino a 6 nel caso di casetta da 30 mq su suolo pubblico, di cui deve essere fatta apposita richiesta nella domanda di partecipazione. Non sono ammesse botti come tavoli

d'appoggio. L'ubicazione esatta dei tavolini viene assegnata dall'Azienda di Soggiorno sulla base della pianta ufficiale dei Mercatini di Natale e nel rispetto della normativa sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto dell'esatta ubicazione come indicata agli assegnatari, l'Azienda di Soggiorno provvederà a rimuovere i suddetti tavolini. Inoltre, entro e non oltre il **31 agosto 2018**, dovrà essere presentata dall'assegnatario all'Azienda di Soggiorno l'estetica dei tavoli d'appoggio e dei funghi riscaldanti che dovrà essere approvata dall'Azienda anche in applicazione del Regolamento sull'arredo urbano approvato dal Comune di Merano. Non sono ammesse ulteriori strutture per la consumazione di cibi, vivande e bevande.

L'applicazione sul fronte della casette di insegne pubblicitarie come bandiere, striscioni ed insegne luminose, nonché di qualsiasi altra insegna con finalità promozionali o di sponsorizzazione, non è ammessa. Inoltre è vietato, salvo previa autorizzazione da parte dell'Azienda di Soggiorno, utilizzare chiodi, graffette, cartelli ecc. È inoltre vietato coprire le casette con teli, nylon e quant'altro.

Per ciò che concerne strutture aggiuntive quali gli ombrelloni si rimanda alla normativa comunale "Linee guida sull'arredo urbano":

4.1. Ombrelloni e tende

Sono da prediligere gli ombrelloni classici, resistenti al vento, di foglia semplice e con sostegno centrale, monocromatici, con piedistallo intonato.

- Il diametro (d max.) /la larghezza massima (b max.) non può superare i 3,0 m.*
- I colori ammessi sono il bianco perla, l'avorio e il beige.*
- Alle tende e agli ombrelloni non possono essere fissati pannelli laterali.*
- Non sono ammessi sistemi di fissaggio o ancoraggio a terra.*
- Non sono ammessi tettoie e gazebo.*
- Non sono ammesse scritte pubblicitarie sugli ombrelloni.*
- Su ogni area adibita ad attività di ristoro può essere utilizzato un solo tipo di ombrelloni.*
- Forme: rotonda, quadrata, rettangolare.*

Ogni assegnatario potrà avere al massimo n. 2 ombrelloni che potranno essere utilizzati solo in caso di pioggia o neve. Gli ombrelloni potranno essere inoltre aperti dopo le ore 18.00 indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

22) È vietata l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati, la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l'autorizzazione delle autorità preposte e degli organizzatori, l'esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di partecipazione, il deposito di materiale, involucri, immondizie all'esterno dello stand assegnato e rumori fastidiosi. Nello stand è vietato l'uso della musica ed ogni iniziativa dovrà essere comunque essere previamente concordata con l'Azienda di Soggiorno. L'inadempienza di tali norme può comportare l'immediata chiusura dello stand e l'esclusione dalle successive edizioni, senza alcun diritto di rimborso.

23) L'Azienda impartirà precise disposizioni in tema di raccolta differenziata dei rifiuti. Lo spazzamento della neve deve avvenire a cura dell'espositore presso le piazzole/cassette nonché su uno spazio di 2 metri su tutti i lati, salvo diversa indicazione dell'Azienda di Soggiorno.

24) Gli organizzatori si riservano di stabilire, anche in deroga alle procedure sopra esposte, norme e disposizioni giudicate opportune per meglio regolare la produzione, l'esposizione la vendita ed i servizi connessi. Esse hanno pari carattere di obbligatorietà. In caso di inadempienza di tali disposizioni l'Azienda si riserva il diritto di chiusura degli stand. In tal caso non si avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o risarcimento.

25) L'Azienda di Soggiorno ha la facoltà insindacabile di apportare variazioni alle date ed agli orari di svolgimento della manifestazione senza che gli assegnatari degli stand possano recedere, o comunque sciogliere il contratto e sollevarsi dagli impegni assunti. L'Azienda nel caso di superiore interesse pubblico, di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla propria volontà potrà ridurre la manifestazione, sopprimerla in tutto o in parte, senza comunque dover corrispondere indennizzi, penali, rimborsi o risarcimenti di sorta.

26) Per quello che concerne il programma di contorno è prescritto l'obbligo di apertura serale nel giorno del 31 dicembre negli orari comunicati dall'Azienda di Soggiorno di anno in anno L'Azienda di Soggiorno garantisce un periodo di chiusura dello stand dal tardo pomeriggio alla tarda serata.

27) I dati forniti dagli offerenti saranno trattati ai sensi della legge 196/2003. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione si autorizza l'Azienda di Soggiorno ad utilizzare i dati forniti per operazioni di natura amministrativa, statistica, promozionale e di marketing. L'interessato a cui i dati si riferiscono ha la facoltà di avvalersi dei diritti di cui al d.lgv. n. 196/2003. Il conferimento dei dati indicati nel bando è richiesto "a pena di esclusione" dalla partecipazione alla gara ed alla manifestazione.

Il titolare del trattamento è l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, Corso Libertà n. 45, Dott.ssa Daniela Zadra.

28) Gli spazi espositivi assegnati e non allestiti in tempo utile per l'inizio della manifestazione o lasciati in stato di visibile incuria, saranno considerati abbandonati e l'Azienda di Soggiorno potrà disporre, a sua discrezione, senza alcun obbligo di rimborso. In caso di rinuncia o di abbandono, l'Azienda di Soggiorno, oltre che riservarsi la facoltà di cedere a terzi gli spazi abbandonati per qualsiasi motivo o causa e a trattenere per intero il pagamento dovuto, si riserva il diritto di perseguire l'assegnatario per vie legali per gli eventuali danni subiti oltre all'incameramento della fidejussione/assegno a titolo di penale ed alla revoca ad nutum dal contratto.

29) L'espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose, comprese le casette assegnate, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni, e per qualsiasi altro motivo, anche dal personale alle proprie dipendenze e dai propri collaboratori. In relazione a quanto sopra, all'assegnatario dello stand incombe l'obbligo di assicurarsi a cautela di tutti i rischi di responsabilità civile verso terzi.

30) L'assegnatario dello stand è direttamente responsabile nell'ambito del proprio spazio espositivo delle attività svolte e delle relative operazioni di allestimento e smontaggio per tutto quanto è disposto dal d.lgv. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

31) La ditta o società dichiara di non essere coinvolta in procedure concorsuali e di essere in regola con la normativa antimafia.

32) L'Azienda di Soggiorno non risponde per i furti e/o danneggiamenti eventualmente subiti dagli assegnatari nel corso della manifestazione. In tal senso gli assegnatari potranno, per conto proprio, stipulare apposita polizza assicurativa.

33) Tutte le pedane a bordo casetta dovranno essere omologate e certificate ignifughe, al fine di creare una uniformità con la certificazione delle casette presenti. La garanzia si ha portando il materiale trattato nella Classe 1 di reazione al fuoco (norma CNVVF/UNI 9796) ai sensi del DM 6/3/1992 e/o Euroclasse B fl s1 secondo UNI EN 13501-1 (tabella comparazione D.M. 15 marzo 2005). La omologazione è ammessa o verniciando le pedane in legno con prodotto omologato con caratteristiche di cui sopra, oppure rivestendo le pedane stesse con materiale ignifugo sempre con le caratteristiche sopra citate. NON sono ammesse pedane che non rispettano o rispettano solamente in parte la certificazione richiesta. Copia dei certificati di posa dovranno essere consegnati preliminarmente dell'inizio lavori all'Azienda di Soggiorno. Inoltre le pedane dovranno essere posate e realizzate secondo i principi dettati dalla regola dell'arte. Le dimensioni della pedana sono da realizzarsi secondo le misure fornite dall'Azienda di Soggiorno al momento dell'assegnazione della casetta/postazione, che con la sottoscrizione della presente vengono sin d'ora accettate. **I costi relativi alla realizzazione della pedana sono a carico dell'assegnatario.**

34) Costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività munirsi di tutte le autorizzazioni, certificazioni e/o attestazioni necessarie per dimostrare la regolarità di forni, fornelli, camini, grill ecc. alimentati a liquidi e/o gas infiammabile e/o con altro combustibile infiammabile. L'assegnatario deve collocare all'interno della casetta un estintore idoneo rispondente alla normativa vigente in materia con capacità minima di 6 kg a polvere e classe estinguente 55A 233BC.

APPARECCHI ALIMENTATI A GPL

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di sicurezza:

1. per la preparazione di cibi destinati alla vendita, devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE;
2. gli apparecchi di cui al precedente punto 1.) devono essere impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d'uso e manutenzione e devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - a) apparecchi di cottura installati sui banchi di vendita;
 - b) apparecchi di cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici;
 - c) apparecchi di cottura installati su autonegozi;
 - d) altri apparecchi (ad esempio, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento).

STAND GASTRONOMICI

1. Il posizionamento degli stand gastronomici deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate; a tale scopo gli stand gastronomici devono essere alternati nella loro ubicazione con altri stand, in modo tale da aumentare le distanze utili di isolamento.
2. Ogni stand gastronomico deve essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 1448 C.
3. Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n. 186 (nonché DM37/08)
4. Al fine di contenere il rischio Dato da "EFFETTO DOMINO", l'organizzatore dovrà garantire una distanza lineare minima tra stand gastronomici con presenza di bombole GPL di almeno 15 metri.

LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

A) Divieti e obblighi relativi alle bombole di GPL

a) È vietata la detenzione, nell'ambito del singolo stand, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg. Le capacità delle bombole per i funghi riscaldanti posso essere variabili dai 05 kg/cad a 20 kg/cad. In ogni caso la somma totale ammessa NON POTRA' SUPERARE I 75 KG (conteggiando sia le bombole piene che le bombole vuote come capacità potenziale)

b) Bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza.

c) Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura.

B) Ispezioni periodiche delle manichette e dei tubi flessibili per il GPL

Le manichette e i tubi flessibili devono essere controllati periodicamente secondo le istruzioni fornite dai fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli od altri segni di deterioramento, né danni ai raccordi di estremità. Le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza.

C) Manutenzione a. Manutenzione programmata

Gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante.

L'Azienda di Soggiorno consente ad ogni assegnatario di utilizzare al massimo 2 funghi riscaldanti nel caso di casetta da 12 mq e al massimo 3 funghi nel caso di casetta da 30 mq. I funghi dovranno essere accesi solamente in caso di reale necessità come prescritto dal regolamento "Green Event". I funghi non dovranno riportare alcuna pubblicità esternamente. I funghi integrati nei tavoli non sono conteggiati come funghi ma come tavoli. Le botti non sono consentite in nessun caso.

35) Le ditte partecipanti che appartengono ad un gruppo di imprese, di cui anche altre ditte facenti parte hanno presentato, o hanno intenzione di presentare, un'autonoma offerta, devono dichiararlo.

36) Per prevalenti motivi estetici, l'ubicazione e le caratteristiche dei listini prezzi devono essere specificamente approvati dall'Azienda di Soggiorno. I prezzi di pietanze e bevande dovranno essere indicati chiaramente negli spazi assegnati, essere previamente comunicati all'Azienda di Soggiorno, non appena da essa richiesti, e dovranno essere in linea con i prezzi di mercato in uso.

37) Ai sensi del Regolamento, è prevista l'insindacabile facoltà della Commissione di cui all'art. 7 del Regolamento di escludere dalla graduatoria le offerte manifestamente incompatibili con gli obiettivi dell'articolo 2 e/o chiaramente inidonee a poter offrire un servizio gastronomico di alta qualità come richiesti dall'Azienda di Soggiorno.

38) L'Azienda si riserva, in via del tutto eventuale ed opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare e così mantenere una o più assegnazioni anche per le successive edizioni 2020/2021 e 2021/2022 alle stesse condizioni di cui al presente bando di gara informale, che viene sin d'ora accettata dalla Ditta partecipante.
In tal caso, l'Azienda comunica l'intervenuto rinnovo tramite PEC.

39) Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente per mezzo PEC.

40) L'abbandono e/o la rinuncia dello stand assegnato costituisce grave inadempimento nonché titolo per poter esercitare il diritto di recesso ad nutum da parte dell'Azienda di Soggiorno dal contratto senza che l'assegnatario possa invocare pretese di sorta nei confronti dell'Azienda, con conseguente diritto dell'Azienda di incamerare e/o incassare immediatamente la garanzia di cui al punto 8) a titolo di penale, espressamente salva ed impregiudicata la richiesta di risarcimento di tutti gli ulteriori danni causati all'Azienda.

Il presente allegato di condizioni per la partecipazione viene sottoscritto per accettazione integrale e senza riserve dal legale rappresentante della ditta o della società che partecipa alla gara e deve essere allegato a pena di esclusione alla domanda di partecipazione.

Letto, accettato e sottoscritto

Data	Firma
-------------	--------------

ALLEGATO "C"
OFFERTA ECONOMICA
(da presentare in busta chiusa sigillata)

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della ditta _____

DICHIARA

di accettare per l'assegnazione di una postazione/casetta gastronomica per le edizioni 2018/2019 e 2019/2020 dei Mercatini di Natale di Merano Lungo Passirio (con riserva di opzione da parte dell'Azienda di Soggiorno di eventuale rinnovo dell'assegnazione anche per le edizioni 2020/2021 e 2021/2022 – 2 annualità + 2 annualità) il pagamento del seguente importo:

casetta di proprietà del Comune di Merano da 30 mq

Base d'asta € 20.200 + IVA

Offerta _____

postazione per casetta di proprietà da 30 mq

Base d'asta € 16.200 + IVA

Offerta _____

casetta di proprietà del Comune di Merano da 12 mq

Base d'asta € 8.100 + IVA

Offerta _____

postazione per casetta di proprietà da 12 mq

Base d'asta € 6.500 + IVA

Offerta _____

(NB: con assegnazione di **1 punto per ogni € 300,00** che supera il suddetto importo minimo).


Letto, accettato e sottoscritto

Data	Firma
-------------	--------------

ALLEGATO "D" LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI INSEGNE PER LE CASETTE



Legenda:

-  Aree consentite per il posizionamento di cartelli nelle possibili varianti:
- listino prezzi bilingue con o senza fotografie (foto max 20x30 cm) con **layout dei "Mercatini Originali Alto Adige/Original Südtiroler Christkindlmärkte"**,
 - fotografie con descrizione bilingue senza prezzi con **layout dei "Mercatini Originali Alto Adige/Original Südtiroler Christkindlmärkte"**, (foto max 20x30 cm),
- (non sono ammessi cartelli in altre aree, di carta semplice plastificata, fotografie non professionali, cartelli di dimensioni inferiori al formato A3, layout diversi dal modello fornito dall'Azienda di Soggiorno, cartelli pubblicitari con altri marchi)


 **68** Kurverwaltung
Azienda di Soggiorno

Posizione di massima per il cartello identificativo fornito dall'Azienda di Soggiorno (il cartello deve essere ben visibile)

Letto, accettato e sottoscritto

Data	Firma
-------------	--------------

ALLEGATO "E"
PERIMETRAZIONE MERCATINI DI NATALE DI MERANO



ORARI D'APERTURA GASTRONOMIA 2018/2019	
Lunedì – Giovedì	10 – 21
Venerdì, Sabato e festivi	10 – 22.30
Domenica	10 – 21
Aperture speciali	
24.12.	10 – 17
25.12.	Chiuso
31.12.	10 – 17
01.01.	10 – 21
06.01.	10 – 18

Il presente allegato viene sottoscritto per accettazione integrale e senza riserve dal legale rappresentante della ditta o della società che partecipa alla gara e deve essere allegato a pena di esclusione alla domanda di partecipazione.

Letto, accettato e sottoscritto

Data	Firma
-------------	--------------